



REGOLAMENTO COMUNALE DELLA CONSULTA PER IL VERDE

Approvato con Deliberazione Consiliare n. 37 del 16/05/2024

INDICE

Articolo 1– Istituzione della Consulta

Articolo 2 – Funzioni della Consulta

Articolo 3 – Composizione della Consulta e nomina dei componenti

Articolo 4 – Organi della Consulta

Articolo 5 - Convocazione

Articolo 6 – Supporto alla Consulta

Articolo 7 – Scioglimento della Consulta

Articolo 8 – Modifica del Regolamento

Articolo 9 – Norme transitorie

Art. 1 - Istituzione della Consulta

E' istituita la "Consulta del Verde" (di seguito indicata come "Consulta"), così come previsto dal Titolo III art. 3 comma 2 del *Regolamento Comunale per la tutela e l'incremento del verde pubblico e privato*. Tale organismo realizza un nuovo modello partecipativo di confronto, di valutazione e di impulso alle azioni, anche innovative, delle politiche sul verde e si configura come strumento organico di collaborazione con l'Amministrazione, promuovendo la partecipazione dei cittadini alla salvaguardia del verde.

Art. 2 - Funzioni della Consulta

La Consulta:

- svolge funzioni di impulso e sostegno alla realizzazione, da parte del Comune di Verona, di politiche a favore del verde della città, attraverso azioni consultive, propositive e di attiva e leale collaborazione con l'Amministrazione;
- raccoglie le segnalazioni, le esigenze, le idee dei cittadini e promuove, anche con incontri pubblici, l'informazione e l'aggiornamento della cittadinanza sulle iniziative promosse dall'Amministrazione;
- collabora con l'Assessorato competente in qualità di organo con funzioni consultive, propositive, di studio e osservazione;
- esprime pareri su progetti, iniziative, programmi in materia del verde pubblico e della tutela del patrimonio naturale e paesaggistico che siano di pertinenza dell'Amministrazione Comunale o sottoposte all'esame della stessa;
- promuove iniziative capaci di diffondere la cultura della difesa del territorio e della valorizzazione dell'ambiente urbano e naturale;
- può scegliere di funzionare in assetto unitario o costituire gruppi di lavoro temporanei o permanenti su temi specifici; invitare ai lavori gli Amministratori comunali competenti nelle diverse materie ed esperti, al fine di acquisire pareri, informazioni o approfondimenti.

Art. 3 - Composizione della Consulta e nomina dei componenti

Allo scopo di realizzare gli obiettivi di cui all'art. 2, la Consulta è composta di diritto da:

- Assessore competente del Comune di Verona;
- Responsabile dell'Ufficio competente del Comune di Verona;
- i Presidenti di Circoscrizione o loro delegati.

È composta inoltre da:

- un rappresentante del soggetto gestore del servizio verde pubblico;
- un rappresentante dell'Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali di Verona;
- un rappresentante dell'Ordine degli Architetti di Verona;
- un rappresentante per ogni Associazione/Comitato che abbia nello Statuto il riferimento alla tutela ambientale, alla cultura della sostenibilità, alla valorizzazione delle risorse ambientali e paesaggistiche, alla promozione del territorio e con attività prevalente nel territorio del Comune di Verona.

Ogni organismo indica, mediante delega scritta del responsabile legale, un rappresentante effettivo ed uno supplente. Ai lavori della Consulta partecipa uno dei due rappresentanti che, in caso di votazioni, ha diritto di voto.

Un soggetto aderente che per tre volte consecutive non partecipi senza motivata giustificazione ai lavori della Consulta, né con il rappresentante effettivo né con il supplente, è da ritenersi non più interessato, quindi decaduto. In ogni momento ogni soggetto aderente non più interessato a partecipare ai lavori della Consulta ha la facoltà di rinunciare all'adesione con semplice comunicazione scritta.

A Consulta istituita, ordini professionali, enti vari e associazioni/comitati che rispettano quanto indicato all'art. 3, possono in ogni momento aderire alla Consulta, tramite un proprio rappresentante, presentando formale istanza indirizzata al Presidente, allegando lo statuto e l'atto costitutivo, nonché la delibera od altro atto formale con cui viene designato il proprio rappresentante e il suo eventuale sostituto per la partecipazione all'Assemblea, entrambi in possesso del requisito soggettivo della capacità di contrattare e di contrarre con la Pubblica Amministrazione. Ogni eventuale variazione sullo statuto o l'atto costitutivo, sul rappresentante designato e/o suo sostituto devono essere tempestivamente comunicati al Presidente, in forma scritta.

Il Presidente si avvale del Segretario di Assemblea per la verifica del possesso dei requisiti e dell'invio della documentazione, dando riscontro sulla regolarità dei medesimi nella prima seduta di Assemblea utile. Nel corso della stessa seduta, in caso di esito positivo sulla verifica di regolarità, il Presidente dispone l'integrazione della composizione di Assemblea con i rappresentanti dei soggetti aderenti.

La richiesta di adesione ad una Consulta di nuova istituzione deve essere inoltrata al Presidente della Commissione consiliare competente per materia, assicurando una idonea pubblicizzazione sul sito istituzionale del Comune, con specifico riguardo alle sezioni dedicate alle Circoscrizioni.

Nessun membro designato della Consulta può rappresentare più di una Associazione o Ente.

Art. 4 - Organi della Consulta

Gli organi per il funzionamento della Consulta sono:

- l'Assemblea
- il Presidente
- il Vicepresidente
- il Segretario

4.1 L'Assemblea è composta da tutti i membri delegati di cui all'art. 3 e ne costituisce l'organo consultivo e propositivo. È regolarmente costituita quando in prima convocazione è presente almeno la metà più uno dei membri delegati oppure, in seconda convocazione, almeno un terzo dei componenti. La seconda convocazione deve essere prevista ad almeno un'ora di distanza dalla prima.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono approvate a maggioranza dei presenti. In caso di parità, il voto del Presidente vale doppio. Partecipano ai lavori della Consulta, senza diritto di voto e in ragione della competenze per materia, l'Assessore competente, il Presidente della competente Commissione consiliare e i Coordinatori delle commissioni circoscrizionali preposte, i competenti direttore d'area, dirigente e funzionari dell'Ufficio competente. La composizione iniziale di ogni Consulta comunale viene approvata con decreto del Sindaco.

Un componente dell'Assemblea funge da Segretario e cura la redazione di un verbale di seduta, che viene sottoscritto dal Presidente ed inviato, entro cinque giorni dalla sottoscrizione, ai membri dell'Assemblea. I verbali di ciascuna Assemblea sono resi disponibili in forma sintetica sul portale istituzionale del Comune.

Nel verbale verranno comunque trascritte anche le proposte bocciate, in modo da mantenere la memoria storica e la trasparenza. Al termine di ogni seduta il Presidente dà lettura del verbale e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea. Il Presidente provvede alla trasmissione dei verbali all'Ufficio competente che ne cura l'archiviazione.

Le deliberazioni della Consulta non sono vincolanti per l'Amministrazione Comunale.

4.2 Il Presidente viene eletto da parte dell'Assemblea, di cui fa parte, con scelta tra i membri della stessa e con votazione alla quale deve essere presente la maggioranza

assoluta dei componenti della Consulta. Per le Consulte di nuova istituzione, l'elezione avviene nel corso della prima seduta dell'Assemblea.

Viene nominato Presidente colui che ottiene il maggior numero di preferenze. In caso di parità di preferenze ottenute tra due o più soggetti, viene nominato il più giovane di età.

Viene nominato Vicepresidente colui che ottiene il maggior numero di voti dopo il Presidente eletto. In caso di assenza o impedimento del Presidente, il Vicepresidente ne svolge le funzioni.

Il Presidente ha il compito di coordinare i lavori della Consulta, di indire le riunioni in accordo con l'Assessorato, e di favorire il dialogo e la comunicazione tra le associazioni. Al Presidente è attribuita la rappresentanza della Consulta.

In caso di assenza o di impedimento, le sue funzioni spettano al Vicepresidente.

Il Presidente e il Vicepresidente durano in carica 2 (due) anni e alla scadenza possono essere rieletti una sola volta.

4.3 Il Segretario è scelto nominalmente e a rotazione dal Presidente ad ogni riunione per la verbalizzazione della seduta.

Art. 5 - Convocazione

La convocazione della prima seduta della Consulta è fatta dall'Assessore competente. Successivamente le riunioni sono convocate dal Presidente (o in caso di necessità dal Vicepresidente), almeno con cadenza quadrimestrale e con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, mediante posta elettronica indirizzata ai referenti primari degli Enti e Associazioni.

La Consulta può essere convocata in seduta straordinaria se richiesto da almeno 3 (tre) componenti dell'Assemblea.

L'Amministrazione invierà con congruo anticipo la documentazione necessaria per fare in modo che la Consulta, nelle riunioni indette, possa esprimere il proprio parere in merito.

La partecipazione alla Consulta è a titolo gratuito per tutti i componenti e non prevede la corresponsione di alcun gettone di presenza o rimborso spese.

Art. 6 - Supporto alla Consulta

L'Amministrazione Comunale assicura il funzionamento della Consulta mettendo a disposizione di volta in volta locali e mezzi utili allo svolgimento dei lavori. Possono essere individuati anche locali assegnati alle Circoscrizioni, previo accordo con le Circoscrizioni stesse.

Art. 7 - Scioglimento della Consulta

La Consulta si scioglie con deliberazione del Consiglio comunale:

- a) per mancato raggiungimento degli scopi per cui sia stata istituita, previa deliberazione sul punto da parte dell'Assemblea, con votazione a maggioranza dei 2/3 dei componenti;
- b) qualora non si riunisca per il numero minimo di sedute previste in corso d'anno, di cui al precedente art. 5.
- c) nel caso di accertata, mancata conformità delle attività ai principi di partecipazione e democraticità di cui al Regolamento quadro sulle Consulte comunali, approvato con Deliberazione di Consiglio comunale del 14 aprile 2022, n. 23, con particolare riferimento alle previsioni degli artt. 1 e 4 dell'ora citato Regolamento.

Art. 8 - Modifica del Regolamento

Con deliberazione dell'Assemblea, approvata con il parere favorevole espresso dalla maggioranza dei 2/3 dei componenti dell'Assemblea, la Consulta può proporre all'Amministrazione la modifica del presente Regolamento.

Art. 9 - Norme Transitorie

Il presente Regolamento entra in vigore dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.